

# AI AL TEST DELLE RESPONSABILITÀ

di Ugo Ruffolo

—Continua da pagina 41

Mentre l'utilizzatore del prodotto smart, come il suo trainer, potrebbero essere responsabili per il «fatto» di tale cosa, anche come suoi «custodi» (articolo 2051 del Codice civile); oltre che – se ve ne siano gli estremi – per attività pericolosa (articolo 2050 del Codice civile). Entrambe ipotesi di responsabilità «oggettiva», dunque incolpevole.

Alla responsabilità da prodotto potrebbe dunque cumularsi anche quella per esercizio di attività pericolosa (veicolabile anche dal prodotto, ad esempio bombolette di gas, munizioni sportive) e il danneggiato potrebbe azionare cumulativamente entrambe. Tenendo presente che il ricorso alla AI è suscettibile di rendere talune attività produttive in via generale più sicure (si pensi alla guida autonoma) e tuttavia presentanti asimmetriche elevate pericolosità settoriali (come, con le auto self-driving, per i pedoni fuori dalle strisce). Ricordiamo che il «rischio di sviluppo» (quando il prodotto, non pericoloso secondo lo stato dell'arte al momento della commercializzazione, lo diventa successivamente, alla luce di nuove tecniche e conoscenze) interviene ad escludere la *product liability*. Ma consideriamo che, quando anomalmente troppo incidente (con l'AI, in taluni settori, l'evoluzione tecnologica è rapidissima), potrebbe intervenire a qualificare esso stesso

come «pericolosa» (anche ex articolo 2050 del Codice civile) una attività produttiva.

Le (quantomeno concorrenti) responsabilità dell'utente, del gestore o custode, e comunque del trainer del bene AI-powered paiono mediabili soprattutto sulla base della responsabilità «del custode della cosa» (articolo 2051), oltre che – quando configurabile – da «esercizio di attività pericolose» (articolo 2050). Mentre meno accettabili paiono le pur prospettate tesi di interpretazione estensiva o analogica delle norme (articoli 2047-2049 del Codice civile) sulla responsabilità del custode dell'animale, o del genitore, o del sorvegliante dell'incapace, o del «committente» (per gli illeciti compiuti da dipendenti o collaboratori).

Quanto al riconoscimento di una «personalità elettronica», se volto non ad elevare a «essere» una res divenuta intelligente, ma eminentemente a responsabilizzarla in via diretta, l'effetto sarebbe solo quello di circoscrivere al suo (prevedibilmente esiguo) patrimonio quello di rischio, vanificando le tutele dei soggetti lesi ed assicurando immunità alle «tasche profonde» dei potenziali responsabili *lato sensu* vicari (fabbricante, designer, trainer, custode).

**Osservatorio Fondazione  
Bruno Visentini**

© RIPRODUZIONE RISERVATA